



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto rinnovo C.C.N.L. Dirigenti.

L'anno millenovecentonovant**atre**, il giorno **11 (undici)**
del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **11.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Carlo M. LATORRE (a.g.)** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Angelo GIUDETTI - PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI (a.g.)**

4. **Arturo MASI (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO**

6. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)** 7. **Francesco FORNARO**

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dot. Ing. xxxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che il C.C.N.L. per i Dirigenti delle Imprese di Servizi Pubblici degli Enti Locali è scaduto il 31/dicembre/1991;

- VISTO il verbale di accordo sottoscritto in data 23/09/1993 in Roma tra la C.I.S.P.E.L. e la F.N.D.A.I., con il quale le parti innanzi costituite hanno inteso rinnovare il predetto CCNL nel pieno rispetto dei tassi programmati d'inflazione individuali per il 1992 e 1993 nel protocollo Governo-Parti Sociali del 31/07/1992;
- TENUTO CONTO dell'art. 7, 1° comma, della Legge 14/11/1992, n. 438, sulla cui operatività nei confronti della categoria e del settore considerati le parti hanno posto quesito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- CHE l'accordo in questione, che ha decorrenza dal 1°/gennaio/1992, e avrà durata fino al 31/gennaio/1994, rinnovandosi tacitamente di anno in anno se non disdetto almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 gennaio di ogni anno successivo al 1994, troverà applicazione negli anni 1992 e 1993 compatibilmente con la normativa dell'art. 7, comma 1°, della Legge 14/11/1992, n. 438 su richiamata e sarà comunque operante dal 1°/gennaio/1994;
- RITENUTO dover prendere atto dei contenuti del rinnovo del CCNL di che trattasi, che si allega in copia al presente provvedimento perchè ne faccia parte sostanziale ed integrante;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto dei contenuti del rinnovo del C.C.N.L. per i Dirigenti delle Imprese di Servizi Pubblici degli Enti Locali di cui al verbale di accordo sottoscritto in data 23/09/1993 in Roma tra la C.I.S.P.E.L. e la F.N.D.A.I.;
- di prendere, fra l'altro, atto della data di operatività, ai fini degli effetti correnti, dell'Accordo in questione, data che viene fissata al 1°/gennaio/1994.-

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 22/Dicembre/1993.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del 10/Gennaio/1994.-

Resa esecutiva il 12/Gennaio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot.n.15621.-

Il Direttore
**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

74100 Taranto

193 GEN

SEAR

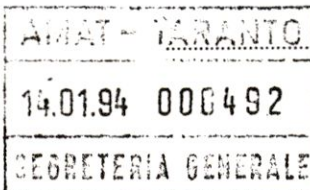
N. di prot. 18/mnt Rip.

Risp. al N. del.

Allegati N.

A lls Spett.le

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.



S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

La Giunta Comunale nella seduta del 10.1.1994, ha vistato
le deliberazioni di cui agli allegati elenchi, giusta ultimo com=
ma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

Del .nn. 285-286-293-305-306-307-308-309-310-311-312-313-324-295-315-317-
318-319-320-321-322-323-287-288-289-290-291-292-294-296-297-298-
299-300-301-302-303-304-314-316.=

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Pennacchia)

38

13.1.94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21/dicembre/1993

Taranto,

N. di protocollo *918/93* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi delibere.-

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda nelle sedute dell'11 e 15/dicembre/1993, con trassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del. nn. 287 - 288 - 289 - 290 - **291** - 292 - 294 - 296 - 297 - 298
299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 314 - 316.-

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE**
(Francesco FERRAN F)

*P.R.
22/12/93
Uuzmo*



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 21/dicembre/1993

N. di protocollo 215/93 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A-MANO

22.DIC.1993

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/12/93. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/86, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 287 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n.260 del 28/10/93 relativa alle spese in economia liquidate nel mese di settembre 1993".
- Del. n. 288 - "Proroga servizio vigilanza".
- Del. n. 289 - "Approvazione spesa per riparazione autobus numero sociale 361".
- Del. n. 290 - "Contestazione avaria per cause strutturali carrozzerie nei confronti Società BREDABUS e SEATVA - Richiesta parere avv. Angelo LOVELLI".
- Del. n. 291 - "Presa atto rinnovo C.C.N.L. Dirigenti".
- Del. n. 292 - "Verbale aggiudicazione fornitura vestiario spettante al personale dipendente - Indizione licitazione privata del vestiario risultato non aggiudicato - Approvazione capitolato e lettera invito".
- Del. n. 294 - "Radiazione FIAT UNO targata TA/362252".
- Del. n. 296 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della ditta F.lli D'ANDRIA".
- Del. n. 297 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della A. MANZONI & C.".
- Del. n. 298 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della SpA RANK XEROX".
- Del. n. 299 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della SpA RANK XEROX".
- Del. n. 300 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della Srl SO.F.I.N.".
- Del. n. 301 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della Srl GIDI".
- Del. n. 302 - "Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti a favore della Srl DE SANTIS".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1993, il giorno 23 del mese di settembre in Roma

tra

la C.I.S.P.E.L.

e

la F.N.D.A.I.

premesso che

il C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali è scaduto il 31 dicembre 1991 e le parti innanzi costituite intendono rinnovarlo nel pieno rispetto dei tassi programmati d'inflazione individuati per il '92 e '93 nel protocollo Governo - Parti sociali del 31 luglio 1992;

avuto riguardo

all'art.7, 1° comma, della legge 14 novembre 1992 n.438, sulla cui operatività nei confronti della categoria e del settore considerati le parti hanno posto quesito al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

tenute presenti

[Handwritten signatures]



le intese intercorse tra le delegazioni delle parti sui contenuti del rinnovo contrattuale,

si conviene quanto segue

- 1) Il minimo di retribuzione mensile è fissato, a decorrere dal 1° aprile 1992, in £. 3.019.000 elevate a £. 3.269.000 dal 1° luglio 1993.
- 2) Dall'anno 1992 cessano gli effetti del meccanismo per l'adeguamento automatico della retribuzione il cui importo resta consolidato in £. 1.581.000 mensili per le mensilità contrattuali. Dal 1° gennaio 1994 l'importo che precede confluisce nel minimo di retribuzione mensile, senza alcun effetto riflesso su altri istituti salvo che per il T.f.r. e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile.
- 3) Gli aumenti di anzianità a far data dal 31 marzo 1992 non sono più computati in percentuale della retribuzione minima mensile ma vengono corrisposti in cifra fissa mensile. Pertanto gli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente alla data del 31 marzo 1992 sono consolidati in cifra nell'importo raggiunto e concorrono al conseguimento degli importi massimi stabiliti per tale istituto. L'importo di ciascun aumento periodico biennale di anzianità è fissato, per gli aumenti che maturano successivamente al 31 marzo 1992, in £. 142.000 mensili per i dirigenti assunti o promossi tali anteriormente al 1° gennaio 1980 e in £. 178.000 mensili per i dirigenti assunti o promossi tali successivamente alla data anzidetta. L'importo massimo conseguibile a titolo di aumenti di anzianità dai dirigenti assunti o promossi tali anteriormente al 1° gennaio 1980 è fissato in £. 1.852.500 mensili, fatti salvi gli effetti dell'art.9 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 e della relativa intesa attuativa di cui al verbale di accordo del 16 febbraio 1989; l'importo massimo conseguibile allo stesso titolo dai dirigenti assunti o promossi tali successivamente al 31 dicembre 1979 è fissato in £. 1.425.000 mensili. Al dirigente promosso nella stessa azienda da altra qualifica è conservato l'importo degli aumenti di anzianità maturati nella qualifica precedente, importo che concorrerà con gli aumenti di anzianità maturati da dirigente al raggiungimento degli importi massimi conseguibili a tale titolo.

[Handwritten signatures]



Concorre al raggiungimento degli importi massimi sopra indicati anche il valore del computo delle percentuali di anzianità sulla base convenzionale di £. 50.000 di cui dell'Accordo Nazionale 19 luglio 1978, accordo i cui effetti cessano di operare con il 31 marzo 1992 in quanto assorbiti nella presente regolamentazione degli aumenti di anzianità.

- 4) Dal 1° luglio 1993 è istituito un elemento retributivo personale connesso al merito da corrispondersi sotto forma di assegno mensile per le mensilità contrattuali. Ai dirigenti in servizio alla data anzidetta viene riconosciuto a tale titolo l'importo base di £. 200.000 mensili.
- 5) L'impegno di spesa per la tutela della salute del dirigente è adeguato a £. 2.200.000 per l'anno 1992 ed a £. 2.550.000 per l'anno 1993 per ciascun dirigente alle dipendenze dell'azienda. Le modalità di utilizzo di tale somma sono definite dalle parti a livello aziendale. L'impegno di spesa che precede non è cumulabile con altre misure in atto nelle singole aziende per lo stesso fine.
- 6) Nei confronti dei dirigenti di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 12 unità non trovano applicazione i minimi di retribuzione mensile fissati dal presente accordo, nè, a far data dalla sottoscrizione del medesimo, il trattamento per livello funzionale contemplato dal vigente CCNL. Sono fatti salvi gli importi acquisiti dal dirigente per i titoli anzidetti. Il trattamento retributivo per tali titoli dei dirigenti contemplati dal presente punto è pertanto concordato, caso per caso, tra le parti stipulanti il presente accordo.
- 7) Il CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1994, anche ai direttori, ai sensi del T.U. n.2578/1925 e dell'art.23 della legge n.142/1990, di aziende farmaceutiche degli enti locali che gestiscono più di 2 farmacie in esercizio continuato.
- 8) La classificazione delle aziende agli effetti dei livelli funzionali della dirigenza resta confermata fino al 31 gennaio 1994 nei termini di cui al verbale di accordo dell'11 aprile 1991.

[Handwritten signatures]



- 9) Il trattamento personale aggiuntivo contemplato dall'art.5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 per i direttori delle aziende speciali degli enti locali con rapporto triennale ai sensi dell'art.4 del T.U. 2578/1925 può essere attribuito o riveduto nell'importo per non più di una volta nel corso del triennio.
- 10) Tre delle ulteriori cinque giornate lavorative da destinarsi ogni anno ad aggiornamento culturale e professionale dei dirigenti a termini dell'art.19 del CCNL 30 aprile 1986, sono riservate alla partecipazione ad iniziative programmate dalle Parti stipulanti il presente accordo.
- 11) Fermi restando i presupposti (condizioni, criteri e riscontri) per erogazioni straordinarie alla persona connesse al conseguimento di specifici obiettivi di gestione, presupposti che dovranno risultare formalmente certificati dal rappresentante legale dell'Azienda, è prorogata per gli anni 1992 e 1993 l'applicazione dell'art.15 dell'Accordo Nazionale 14-12-1988 e relativa disciplina attuativa di cui al verbale di accordo 16-2-1989.
Le parti si impegnano a procedere al riesame dell'istituto dell'incentivazione per obiettivi, alla luce delle esperienze aziendali acquisite, prima della sua conferma o proroga ulteriore.
- 12) Il presente accordo, che decorre dal 1° gennaio 1992 e avrà durata fino al 31 gennaio 1994, rinnovandosi tacitamente di anno in anno se non disdetto almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 gennaio di ogni anno successivo al 1994, troverà applicazione negli anni 1992 e 1993 compatibilmente con le normative richiamate in premessa e sarà comunque operante per gli effetti correnti dal 1° gennaio 1994.
- 13) Le parti stipulanti ribadiscono l'impegno di definire la parte normativa e strutturale della retribuzione, anche con riguardo al ruolo e funzione del dirigente, in una fase negoziale preliminare al rinnovo del presente contratto.
- 14) Le parti assumono l'impegno di procedere alla definizione di un protocollo che, richiamando il contesto operativo delle i.p.l., conseguente alla legge di riforma 142/1990, precisi:
- * responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse;
 - * responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi pubblici essenziali;



- * distinzione dei ruoli nei confronti degli amministratori;
- * norme di tutela per l'esercizio della funzione.

Norma transitoria al punto 12)

Qualora, in conseguenza dell'interpretazione resa in ordine alla normativa richiamata in premessa, il presente accordo non dovesse essere produttivo di effetti negli anni 1992 e 1993, le parti si danno atto che continuerà ad operare per detti anni l'istituto del meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni correlato al costo della vita e i maggiori valori mensili maturati nei medesimi anni rispetto all'importo di £. 1.581.000 saranno oggetto di regolazione in sede di rinnovo del presente accordo.

Quanto sopra fatto salvo l'esito di eventuali azioni giudiziarie promosse per l'interpretazione dell'art.7 della legge 14-12-1992 n.438.

Alberici *Alberici*
Russo *funzionari*
funzionari



NOTE a verbale

Al fine di giungere in modo concordato all'applicazione dei richiesti pareri sull'interpretazione di cui alla nota transitoria al punto 12 del presente verbale, le Parti si incontreranno in sede di Ministero del Lavoro al livello tecnico entro una settimana dal ricevimento degli indicati pareri.

Roma 23/9/93

[Handwritten signatures]

La presente copia, composta di n. _____ fascicoli, e conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Taranto, il 12 DIC. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(FRANCO L'ENRICH)





La presente copia, composta di n. SEI facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 17 DIC. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
[Signature]
(FRANCO FERRANTE)





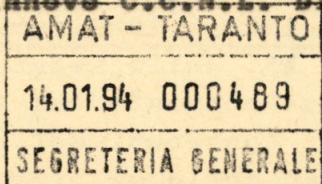
A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

~~Presa atto rineve C.C.N.L. Dirigenti.~~



22 DIC 1993

ARRIVO

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 11 (undici)

del mese di D i c e m b r e, alle ore 11.30 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Angelo GIUDETTI - PRESIDENTE 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)

4. Arturo NASI (a.g.) 5. Eduardo MURIANO

6. Giuseppe NARDELLI (a.g.) 7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. -----

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che il C.C.N.L. per i Dirigenti delle Imprese di Servizi Pubblici degli Enti Locali è scaduto il 31/dicembre/1991;

- VISTO il verbale di accordo sottoscritto in data 23/09/1993 in Roma tra la C.I.S.P.E.L. e la F.N.D.A.I., con il quale le parti innanzi costituite hanno inteso rinnovare il predetto CCNL nel pieno rispetto dei tassi programmati d'inflazione individuali per il 1992 e 1993 nel protocollo Governo-Parti Sociali del 31/07/1992;
- TENUTO CONTO dell'art. 7, 1° comma, della Legge 14/11/1992, n/ 438, sulla cui operatività nei confronti della categoria e del settore considerati le parti hanno posto quesito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- CHE l'accordo in questione, che ha decorrenza dal 1°/gennaio/1992, e avrà durata fino al 31/gennaio/1994, rinnovandosi tacitamente di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 gennaio di ogni anno successivo al 1994, troverà applicazione negli anni 1992 e 1993 compatibilmente con la normativa dell'art. 7, comma 1°, della Legge 14/11/1992, n. 438 su richiamata e sarà comunque operante dal 1°/gennaio/1994;
- RITENUTO dover prendere atto dei contenuti del rinnovo del CCNL di che trattasi, che si allega in copia al presente provvedimento perchè ne faccia parte sostanziale ed integrante;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto dei contenuti del rinnovo del C.C.N.L. per i Dirigenti delle Imprese di Servizi Pubblici degli Enti Locali di cui al verbale di accordo sottoscritto in data 23/09/1993 in Roma tra la C.I.S.P.E.L. e la F.N.D.A.I.;
- di prendere, fra l'altro, atto della data di operatività, ai fini degli effetti correnti, dell'Accordo in questione, data che viene fissata al 1°/gennaio/1994.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (prof. Angelo GIUDETTI)

p.c.c. : ~~IL SEGRETARIO~~
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 15621

12 GEN. 1994

La Commissione nella seduta del

prende atto

Taranto, li 13 GEN. 1994

Il Presidente

f.to Prof. Avv. Domenico RANA

p.c.c. Il Segretario

P. Spale



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1993, il giorno 23 del mese di settembre in Roma

tra

la C.I.S.P.E.L.

e

la F.N.D.A.I.

premesso che

il C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali è scaduto il 31 dicembre 1991 e le parti innanzi costituite intendono rinnovarlo nel pieno rispetto dei tassi programmati d'inflazione individuati per il '92 e '93 nel protocollo Governo - Parti sociali del 31 luglio 1992;

avuto riguardo

all'art.7, 1° comma, della legge 14 novembre 1992 n.438, sulla cui operatività nei confronti della categoria e del settore considerati le parti hanno posto quesito al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

tenute presenti

[Handwritten signatures]



le intese intercorse tra le delegazioni delle parti sui contenuti del rinnovo contrattuale,

si conviene quanto segue

- 1) Il minimo di retribuzione mensile è fissato, a decorrere dal 1° aprile 1992, in £. 3.019.000 elevate a £. 3.269.000 dal 1° luglio 1993.
- 2) Dall'anno 1992 cessano gli effetti del meccanismo per l'adeguamento automatico della retribuzione il cui importo resta consolidato in £. 1.581.000 mensili per le mensilità contrattuali. Dal 1° gennaio 1994 l'importo che precede confluisce nel minimo di retribuzione mensile, senza alcun effetto riflesso su altri istituti salvo che per il T.f.r. e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile.
- 3) Gli aumenti di anzianità a far data dal 31 marzo 1992 non sono più computati in percentuale della retribuzione minima mensile ma vengono corrisposti in cifra fissa mensile. Pertanto gli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente alla data del 31 marzo 1992 sono consolidati in cifra nell'importo raggiunto e concorrono al conseguimento degli importi massimi stabiliti per tale istituto. L'importo di ciascun aumento periodico biennale di anzianità è fissato, per gli aumenti che maturano successivamente al 31 marzo 1992, in £. 142.000 mensili per i dirigenti assunti o promossi tali anteriormente al 1° gennaio 1980 e in £. 178.000 mensili per i dirigenti assunti o promossi tali successivamente alla data anzidetta. L'importo massimo conseguibile a titolo di aumenti di anzianità dai dirigenti assunti o promossi tali anteriormente al 1° gennaio 1980 è fissato in £. 1.852.500 mensili, fatti salvi gli effetti dell'art.9 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 e della relativa intesa attuativa di cui al verbale di accordo del 16 febbraio 1989; l'importo massimo conseguibile allo stesso titolo dai dirigenti assunti o promossi tali successivamente al 31 dicembre 1979 è fissato in £. 1.425.000 mensili. Al dirigente promosso nella stessa azienda da altra qualifica è conservato l'importo degli aumenti di anzianità maturati nella qualifica precedente, importo che concorrerà con gli aumenti di anzianità maturati da dirigente al raggiungimento degli importi massimi conseguibili a tale titolo.

[Handwritten signatures]



Concorre al raggiungimento degli importi massimi sopra indicati anche il valore del computo delle percentuali di anzianità sulla base convenzionale di £. 50.000 di cui dell'Accordo Nazionale 19 luglio 1978, accordo i cui effetti cessano di operare con il 31 marzo 1992 in quanto assorbiti nella presente regolamentazione degli aumenti di anzianità.

- 4) Dal 1° luglio 1993 è istituito un elemento retributivo personale connesso al merito da corrispondersi sotto forma di assegno mensile per le mensilità contrattuali.
Ai dirigenti in servizio alla data anzidetta viene riconosciuto a tale titolo l'importo base di £. 200.000 mensili.
- 5) L'impegno di spesa per la tutela della salute del dirigente è adeguato a £. 2.200.000 per l'anno 1992 ed a £. 2.550.000 per l'anno 1993 per ciascun dirigente alle dipendenze dell'azienda. Le modalità di utilizzo di tale somma sono definite dalle parti a livello aziendale. L'impegno di spesa che precede non è cumulabile con altre misure in atto nelle singole aziende per lo stesso fine.
- 6) Nei confronti dei dirigenti di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 12 unità non trovano applicazione i minimi di retribuzione mensile fissati dal presente accordo, nè, a far data dalla sottoscrizione del medesimo, il trattamento per livello funzionale contemplato dal vigente CCNL.
Sono fatti salvi gli importi acquisiti dal dirigente per i titoli anzidetti.
Il trattamento retributivo per tali titoli dei dirigenti contemplati dal presente punto è pertanto concordato, caso per caso, tra le parti stipulanti il presente accordo.
- 7) Il CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1994, anche ai direttori, ai sensi del T.U. n.2578/1925 e dell'art.23 della legge n.142/1990, di aziende farmaceutiche degli enti locali che gestiscono più di 2 farmacie in esercizio continuato.
- 8) La classificazione delle aziende agli effetti dei livelli funzionali della dirigenza resta confermata fino al 31 gennaio 1994 nei termini di cui al verbale di accordo dell'11 aprile 1991.

[Handwritten signatures]



- 9) Il trattamento personale aggiuntivo contemplato dall'art.5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 per i direttori delle aziende speciali degli enti locali con rapporto triennale ai sensi dell'art.4 del T.U. 2578/1925 può essere attribuito o riveduto nell'importo per non più di una volta nel corso del triennio.
- 10) Tre delle ulteriori cinque giornate lavorative da destinarsi ogni anno ad aggiornamento culturale e professionale dei dirigenti a termini dell'art.19 del CCNL 30 aprile 1986, sono riservate alla partecipazione ad iniziative programmate dalle Parti stipulanti il presente accordo.
- 11) Fermi restando i presupposti (condizioni, criteri e riscontri) per erogazioni straordinarie alla persona connesse al conseguimento di specifici obiettivi di gestione, presupposti che dovranno risultare formalmente certificati dal rappresentante legale dell'Azienda, è prorogata per gli anni 1992 e 1993 l'applicazione dell'art.15 dell'Accordo Nazionale 14-12-1988 e relativa disciplina attuativa di cui al verbale di accordo 16-2-1989.
Le parti si impegnano a procedere al riesame dell'istituto dell'incentivazione per obiettivi, alla luce delle esperienze aziendali acquisite, prima della sua conferma o proroga ulteriore.
- 12) Il presente accordo, che decorre dal 1° gennaio 1992 e avrà durata fino al 31 gennaio 1994, rinnovandosi tacitamente di anno in anno se non disdetto almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 gennaio di ogni anno successivo al 1994, troverà applicazione negli anni 1992 e 1993 compatibilmente con le normative richiamate in premessa e sarà comunque operante per gli effetti correnti dal 1° gennaio 1994.
- 13) Le parti stipulanti ribadiscono l'impegno di definire la parte normativa e strutturale della retribuzione, anche con riguardo al ruolo e funzione del dirigente, in una fase negoziale preliminare al rinnovo del presente contratto.
- 14) Le parti assumono l'impegno di procedere alla definizione di un protocollo che, richiamando il contesto operativo delle i.p.l., conseguente alla legge di riforma 142/1990, precisi:
- * responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse;
 - * responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi pubblici essenziali;



- * distinzione dei ruoli nei confronti degli amministratori;
- * norme di tutela per l'esercizio della funzione.

Norma transitoria al punto 12)

Qualora, in conseguenza dell'interpretazione resa in ordine alla normativa richiamata in premessa, il presente accordo non dovesse essere produttivo di effetti negli anni 1992 e 1993, le parti si danno atto che continuerà ad operare per detti anni l'istituto del meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni correlato al costo della vita e i maggiori valori mensili maturati nei medesimi anni rispetto all'importo di £. 1.581.000 saranno oggetto di regolazione in sede di rinnovo del presente accordo.

Quanto sopra fatto salvo l'esito di eventuali azioni giudiziarie promosse per l'interpretazione dell'art.7 della legge 14-12-1992 n.438.

De Pardo *Phor A*
Rino Fontana
Fontana



NOTE a richiesta

Al fine di giungere in modo concordato all'applicazione dei richiesti pareri sull'interpretazione di cui alla nota transitoria al punto 12 del presente verbale, le Parti si incontreranno in sede di Ministero del Lavoro al livello tecnico entro una settimana dal ricevimento degli indicati pareri.

Roma 23/9/93

[Handwritten signatures]

lasciate, e conforme

costo copia, composta di n.

originali, presente presso questo ufficio.

Taranto 17 DIC. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(FRANCO FERRANTE)





La presente copia, composta di n. 581 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, il 17 DIC. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE

Ferrante
(FERRANTE)

